



*Tribunale di Cosenza*

**Presidenza**

Piazza Fausto e Luigi Gullo - 87100 Cosenza  
tel. 0984/1945364  
[presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it](mailto:presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it)



CAMERA DI COMMERCIO  
COSENZA

*Camera di commercio, industria,  
artigianato e agricoltura di Cosenza*

**Presidenza**

Via Calabria, 33 - 87100 Cosenza  
tel. 0984/815204  
[presidenza@cs.legamail.camcom.it](mailto:presidenza@cs.legamail.camcom.it)

Protocollo di intesa tra il Tribunale di Cosenza, la Procura della Repubblica di Cosenza, Ordini, Collegi e Associazioni Professionali di categoria, Camera di Commercio di Cosenza, Ordine degli Avvocati di Cosenza, avente ad oggetto le regole per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo dei CTU del Tribunale di Cosenza.

Premesso che il Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri hanno stipulato in data 24 maggio 2018 un Protocollo d'Intesa finalizzato all'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi e dei Consulenti Tecnici ex art. 15 Legge 8/3/2017 n. 24, la cui disciplina di intende richiamata in questa sede;

Considerato che detto protocollo agli artt. 5, 14 e 15 prevede la possibilità di estendere alle professioni sanitarie il protocollo con l'adesione degli Ordini Rappresentativi, a livello nazionale delle professioni non mediche oltre alla possibilità di stipulare Protocolli di intesa locali;

Rilevato che appare necessario provvedere ad armonizzare e regolamentare anche l'iscrizione e la permanenza nell'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio di tutti gli iscritti alle altre categorie professionali mediante un Protocollo di Intesa locale;

Si concorda quanto segue:

## **Sezione I**

### **Iscrizione all'Albo**

#### ***1. Domanda di iscrizione.***

La domanda di iscrizione, sottoscritta dall'interessato va presentata in bollo all'ufficio C.T.U. del Tribunale di Cosenza.

All'esito della riunione del Comitato, qualora la domanda di iscrizione sia stata accettata, il richiedente dovrà presentare la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuato mediante bollettino di c/c postale nel c/c postale n. GU 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate-Centro operativo di Pescara - Tasse concessioni governative - codice tariffa 8617, ad eccezione del certificato del casellario giudiziario che viene acquisito d'ufficio.

I dati anagrafici e quelli risultanti da atti dello stato civile possono essere sostituiti da dichiarazione dell'interessato.

Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di essere in possesso di Posta Elettronica Certificata (PEC).

La domanda e tutta la documentazione prodotta dagli interessati, verrà inviata dall'Ufficio CTU del Tribunale ai componenti del Comitato almeno sessanta giorni prima rispetto alla data della riunione del Comitato per consentire l'istruttoria preliminare da parte dei singoli Ordini/Collegi/Associazioni interessati/Camera di commercio per una discussione informata in sede di riunione.

Il Comitato si riunisce due volte l'anno: entro il 30 settembre per esaminare le domande pervenute dal 1 Gennaio al 30 Giugno ed entro il 28 Febbraio per esaminare le domande pervenute dal 1 Luglio al 31 Dicembre.

## **2. Speciale competenza.**

La "speciale competenza" nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione ai sensi dell'art. 15 disp. Att. c.p.c. è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi a quest'ultima.

(La speciale competenza si presume carente per chi è iscritto al rispettivo albo professionale da meno di due anni).

Prova della speciale competenza

La prova del possesso della speciale competenza nella materia per la quale si chiede l'iscrizione all'Albo deve essere rigorosa.

Tale prova deve essere fornita in particolare allegando alla domanda:

- a) Il curriculum vitae europeo;
- b) La certificazione di aver seguito un corso di formazione tecnico giuridica, completa del programma del corso seguito (della durata almeno di venti ore) dal quale risulti anche la dimostrazione di essere a conoscenza degli strumenti informatici connessi a CPT;

La prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta dai seguenti elementi, se non corroborati aliunde (e cioè da specifiche esperienze professionali nelle materie per cui si chiede l'iscrizione o da produzioni scientifiche, tutte documentate e da riportarsi nel curriculum vitae europeo):

attività professionale risalente nel tempo o svolta in modo non continuativo;  
mera partecipazione quale discente a 1 corsi di aggiornamento.

La prova del possesso della speciale competenza, per i periti ed esperti in arti e mestieri, ossia in attività eminentemente pratiche che non rientrano nella competenza dei liberi professionisti iscritti all'albo professionale specifico, può essere desunta dai seguenti elementi:

attività pratica recente e/o svolta in modo continuativo;  
idonea documentazione, dalla quale risulti l'effettiva e profonda conoscenza della materia per la categoria per la quale si chiede l'iscrizione.

Se, successivamente all'iscrizione all'Albo, il consulente ha acquisito ulteriori specializzazioni, può depositare con le modalità dell'art. 1 una domanda di estensione della sua iscrizione ad altra categoria corredata da documentazione prevista dal presente articolo.

## **3. Valutazione della speciale competenza**

Nel valutare il possesso della speciale competenza, il Comitato seguirà un criterio quanto più oggettivo possibile.

## **4. Provvedimenti del Comitato**

Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza, il Comitato rigetta immediatamente la domanda d'iscrizione.

Nel caso in cui sia esibita documentazione insufficiente, il Comitato invita l'istante ad integrare gli elementi di prova, rinviando l'esame della domanda ad altra adunanza.

### **5. Specchiata moralità**

La specchiata moralità, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'iscrizione all'Albo.

La specchiata moralità non si identifica solo con la incensuratezza, ma consiste in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba. L'assenza di specchiata mortalità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a cura dell'istante, per coloro nei confronti dei quali è stata esercitata l'azione penale per un delitto.

In ogni caso non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione o comunque il reato perpetrato si molto lontano nel tempo (da oltre 15 anni) il Comitato valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.

## **Sezione II**

### **Revisione dell'Albo**

#### **6. Modalità**

La revisione dell'albo, di cui all'art. 18 disp. att. c.p.c. avviene secondo due modalità: sistematica ed a campione.

#### **7. Revisione sistematica**

La revisione sistematica è quella compiuta ogni quattro anni. In considerazione dell'elevato numero di iscritti all'albo, la revisione può avvenire in modo scaglionato per singole categorie di iscritti, purché ciò avvenga almeno ogni quattro anni.

In occasione della revisione sistematica, ciascuno degli iscritti è invitato, mediante comunicazione tramite PEC,

da parte dell'Ordine/Collegio/Associazione e con avviso pubblicato nel sito WEB del Tribunale e inviato agli Ordini, Collegi, Associazioni e Camera di Commercio per coloro che non hanno indicato la PEC,

a produrre:

- a) Dichiarazione della permanente sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. nella materia e/o specializzazione per la quale si chiede di mantenere l'iscrizione all'albo;
- b) "curriculum vitae europeo;
- c) Dichiarazione di essere in possesso di propria PEC e firma digitale;
- d) Dichiarazione della insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l'ufficio;
- e) Prova di aver partecipato nel quadriennio ad almeno un corso di formazione tecnica giuridica, previsto dall'art. 3 del presente protocollo, ovvero di avere svolto almeno quattro consulenze tecniche sia d'ufficio che di parte (con il criterio che due consulenze di parte equivalgono ad una consulenza d'ufficio), oltre che prova del doveroso aggiornamento professionale periodico nella materia per la quale il consulente è iscritto all'Albo CTU; per i periti ed esperti in arti e mestieri, ossia in attività eminentemente pratiche che non rientrano nella competenza dei liberi professionisti iscritti all'albo professionale specifico, tale prova può essere desunta dalla dichiarazione della conferma di possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

f) Prova di aver comunicato quanto previsto al sub e) al proprio Ordine/Collegio/ Associazione.

Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla regolare ricezione dell'invito o dalla pubblicazione sul sito web del Tribunale, il Comitato procede alla cancellazione dell'iscritto.

I presidenti degli Ordini e Collegi professionali forniranno al Comitato la documentazione relativa alla formazione specialistica dei professionisti iscritti all'Albo dei CTU e le eventuali sanzioni disciplinari loro irrogate.

### **8. Revisione a campione**

E' facoltà del Comitato e del suo Presidente, procedere a controlli a campione su singoli iscritti o gruppi di iscritti, anche con cadenza infraquadriennale, al fine di verificare il perdurante possesso dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c.

## **Sezione III**

### **Disciplina dell'Albo**

#### **9. Competenza.**

Il controllo disciplinare sugli iscritti è effettuato dal Presidente del Tribunale.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Comitato di cui all'art. 21 disp. att. c.p.c.

#### **10. Procedimento**

Nei confronti dei consulenti tecnici che non abbiano ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, al fine di dare avvio al procedimento disposto dagli artt. 19, 20, 21 disp. att. c.p.c. ciascun giudice ne fa segnalazione diretta al Presidente del Tribunale.

In ogni caso, se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato si applica la disposizione di cui all'art. 52 comma 2 DPR 115/2002 e ne viene fatta segnalazione al Presidente del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale, anche d'ufficio, prende notizia delle condotte dei consulenti; contesta, ove necessario, gli addebiti, e ricevute le risposte degli interessati decide se archiviare la contestazione o trasmetterla all'esame del Comitato.

Nel caso di archiviazione della contestazione, all'interessato non è effettuata alcuna comunicazione.

#### **11. Criteri di giudizio**

Nella irrogazione delle sanzioni, il Comitato valuta tutte le circostanze del caso concreto, ed in particolare:

- a) La gravità della mancanza ascritta al consulente;
- b) Gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio;
- c) La sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari.

#### **12. Cause di giustificazione**

Nel giudizio per l'irrogazione della sanzione disciplinare, non possono costituire per il consulente causa di giustificazione:

- a) l'allegata ignoranza di norme del codice di procedura civile;
- b) la concomitanza di altre attività lavorative, tale da rendere impossibile il rispetto dei termini, quando tali attività erano previste o prevedibili al momento di assunzione dell'incarico;
- c) ritardi ascrivibili alla condotta delle parti, quando di essi il consulente non abbia tempestivamente informato il giudice, eventualmente instando ex art. 154c.p.c., per una proroga del termine;
- d) l'aver cercato inutilmente di far conciliare le parti, salvo il caso in cui la consulenza abbia ad oggetto un esame contabile (artt. 198 e 199 c.p.c.) o sia stata disposta in un procedimento azionato ex art. 696 bis c.p.c. e salvo il caso in cui il giudice abbia conferito questo compito al ctu e abbia all'uopo, su sua richiesta, espressamente prorogato il termine per il deposito della relazione.

#### **13. Deliberazione**

Sulla proposta di sanzione disciplinare formulata dal Presidente, il Comitato delibera a maggioranza.

I provvedimenti del Comitato, sia di irrogazione della sanzione che di non luogo a provvedere, sono comunicati all'interessato a cura dell'ufficio.

I provvedimenti di sanzioni disciplinari sono comunicati, a cura dell'Ufficio, al magistrato che eventualmente segnalato la condotta anomala del CTU, ai Presidenti delle sezioni Civili del Tribunale, al Presidente della Corte di Appello, agli Uffici del Giudice di Pace del circondario e all'Ordine o collegio di appartenenza del consulente.

#### **14. Controlli sulla qualità delle relazioni**

E' facoltà del Comitato e del Presidente, per i fini di cui all'art. 8 del presente protocollo, acquisire, anche d'ufficio, presso le sezioni del tribunale, copia delle relazioni peritali, al fine di verificare la qualità delle stesse.

Nel caso di qualità scadente, sia nel merito che nel metodo, il consulente potrà essere invitato davanti al Comitato, per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo.

#### **15. Deposito della relazione, osservanza delle due diverse ipotesi previste:**

- nel caso in cui gli onorari siano calcolati a tempo il giudice non deve tener conto dell'attività svolta dal consulente dopo la scadenza del termine, rimanendo esclusa la possibilità di applicare l'ulteriore riduzione di un terzo;

- nel caso in cui, invece, gli onorari non siano calcolati a tempo, si applica la riduzione di un terzo senza alcun potere per il giudice di graduare la sanzione né con riferimento al quantum né con riferimento all'entità del ritardo.

### **Sezione IV Norme finali**

#### **16. Pubblicità**

Il protocollo sarà pubblicato sul sito web del Tribunale di Cosenza e di tutti i soggetti firmatari per una maggiore diffusione e conoscenza.

#### **17. Entrata in vigore**

Le regole del protocollo sono immediatamente operative e saranno applicate a far data dalla prima riunione del Comitato successiva alla sottoscrizione.

#### **18. Regime transitorio**

Le domande depositate prima dell'entrata in vigore del protocollo ed esaminate successivamente saranno vagliate dal Comitato alla luce delle nuove regole con esclusione del limite biennale dell'iscrizione all'Ordine e, in caso di insufficienza dei requisiti, gli istanti saranno invitati ad adeguarsi alle procedure ed ai contenuti del protocollo.

Cosenza, 21 gennaio 2020

Il Procuratore della Repubblica di Cosenza

Il Presidente del Tribunale di Cosenza  
Dott.ssa Maria Luisa MINGRONE

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza

Il Presidente della Camera di commercio  
di Cosenza  
Klaus Algieri

  
  
TRIBUNALE UNICO DI COSENZA  
DEPOSITATO IN SEGRETO  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone

